



# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE.**

approvato con atto di C.C. n. 24 del 05/08/2020



## **INDICE**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE**

**ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA**

**ART. 3 - INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE**

**ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

**ART. 5 - DURATA – PROROGA – SOSTITUZIONE**

**ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE**

**ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI**

**ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE**

**ART. 9 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE**

**ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO**

**ART. 11 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI**

**ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE**

**ART. 14 – MODULISTICA**

**ART. 15 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA**

**ART. 16 - NORME DI RINVIO**

**ART. 17 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.**

**ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.**

**ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE**



#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- ☒ **Legge Regionale n°9 del 07/01/1983:** “Norme per l’esercizio delle funzioni Regionali in materia di difesa del Territorio dal Rischio Sismico” e ss.mm.ii.;
- ☒ **Regolamento Regionale n°4 del 11/02/2010:** “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania” e ss.mm.ii.;
- ☒ **Decreto Dirigenziale n°65 del 03/08/2010:** “lavori minori di cui all’art.12 comma 3 del Regolamento Regionale n°4/2010. Definizioni delle tipologie, della modulistica e delle attività istruttorie, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, ai fini del rilascio dell’ Autorizzazione Sismica (Art.4 commi 1 e 2 L.R. n° 9 /1983) e dell’effettuazione dei controlli sulla progettazione (Art. 4 comma 3 L.R. n°9/1983);
- ☒ **D.G.R. n°161 del 04/04/2012:** “Prime disposizioni per l’Attuazione dell’Art. 33 L.R. n°1/2012- Art 4 bis L.R. n°9/1983- Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all’unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata.
- ☒ **D.G.R. n°317 del 28/06/2012:** “Attuazione dell’art .33 della L.R. n° 1/2012- art. 4 bis della L.R. n° 9/1983- e della D.G.R. n°161 del 04/04/2012. Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di Difesa del Territorio dal rischio sismico ai Comuni, all’unione dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2012.”
- ☒ **D.G.R. n° 181 del 14/04/2015,** “Trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni forma associata che ne hanno fatto richiesta per l'anno ulteriori disposizioni di attuazione e linee-guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art.4-bis l.r.9/83 s.m.i., d.g.r. 161/12).”
- ☒ **Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.** “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2018 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018” pubblicata sul B.U.R.C. n. 57 del 8 Agosto 2018;



**ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis commi 2, 3 e 4 della L.R. 7/1/1983 n.9 e successive modificazioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.
2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: *"Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata"* hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:
  - a. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50;
  - b. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
  - c. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
  - d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
  - e. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
  - f. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
  - g. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
  - h. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
  - i. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
  - j. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
  - k. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
    - i. comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
    - ii. voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.



- l. per maggiore chiarezza della ripartizione delle competenze tra Comune e Genio Civile si rimanda a quanto chiarito nella Circolare della Giunta Regionale della Regione Campania prot. n. 2483/SP del 24/07/2012;
  - m. che con pubblicazione sul Bollettino ufficiale degli atti della Regione Campania (BURC n.61 del 31 luglio 2017) è stata pubblicata la Legge regionale 28 luglio 2017, n. 20 ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9". Che il comma h dell'art.1 disponeva la seguente modifica: "il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: "Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al genio civile";
  - n. che con nota del 13/11/2017, l'arch. Massimo Pinto, Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la Protezione Civile, chiariva con nota prot. n.745065, che "per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali, fino al torrino e/o colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate".
  - o. che con pubblicazione sul Bollettino ufficiale degli atti della Regione Campania (BURC) n. 57 dell'8 agosto 2018, la Legge Regionale n. 28, il cui art.1, comma 50, ha introdotto una modifica all'art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).
3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in UNO.
  4. La Giunta Comunale con propria deliberazione, su richiesta del dipendente dell'ente che risulta titolare del provvedimento, può istituire una ulteriore Commissione sismica rispetto al numero stabilito al comma 3.

## **ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e ingegneri/architetti junior, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e/o Valutazioni della Sicurezza di opere pubbliche.  
I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.  
La Funzione di Presidente è svolta da professionisti in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della Legge Regionale 9/1983.
2. **Il Presidente** è nominato con proprio atto dal Sindaco designati tra i componenti Ingegneri e Architetti in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della Legge Regionale 9/1983.
3. **I 2 componenti, Ingegneri/Architetti**, con comprovata esperienza in collaudi sismici oltre ad elencare la tipologia di esperienza, singola e/o in collaborazione e/o in Rtp, per garantire una maggiore professionalità della commissione, devono comprovare le competenze in materia strutturale, nel curriculum professionale devono elencare: Progettazioni strutturali, Direzione Lavori strutturali, Relazioni a Strutture ultimate, Collaudi sismici effettuati, e/o in Collaborazione e/o in RTP, Certificati di Idoneità statica, Valutazioni della Sicurezza di opere pubbliche, ecc.; inoltre nel curriculum devono riportare l'elenco delle specializzazioni e/o percorsi formativi e aggiornamenti professionali comprovanti l'esperienza e le competenze in materia strutturale, anche in riferimento della nuova NTC 18, e di tutte le altre attività che il professionista ritenga utile presentare;



4. I restanti due componenti **Architetto/Ingegnere junior e Geologo** per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali devono indicare l'elenco delle progettazioni o incarichi svolti e delle specializzazioni e/o percorsi formativi e aggiornamenti professionali comprovanti l'esperienza nella materia oggetto di attività di Commissione;
5. I componenti delle commissioni sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso il Settore VII "Pianificazione e Controllo del Territorio", previo avviso al pubblico;
6. La nomina delle Commissioni è effettuata con decreto Sindacale.
7. Con il Decreto di nomina il Sindaco individua i componenti e le unità interne addette alle funzioni complementari in persona di **n. 2 dipendenti comunali** in possesso di adeguato titolo.
8. Il Vicepresidente, Ingegnere o Architetto, è designato tra i componenti esterni della commissione e deve essere individuato un tecnico con comprovata esperienza in materia strutturale.
9. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un componente della commissione il Sindaco, con proprio decreto, nomina un nuovo componente previo avviso pubblico.
10. Le sedute si tengono presso il Settore VII "Pianificazione e Controllo del Territorio" sito in via Nazionale delle Puglie n. 232, piano terra.
11. Le sedute sono convocate dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente su richiesta del RUP, e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni.
12. Il mancato intervento ad almeno tre sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.
13. La funzione di **Segretario verbalizzante** viene individuata periodicamente con il criterio della rotazione, tra i soggetti nominati ai commi 3 e 4.

### **ART. 3 - INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE**

1. Per i membri delle Commissioni che operano a norma del presente Regolamento, si applicano le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00.

L'inesistenza di incompatibilità e la mancanza di conflitti di interesse relative all'incarico conferito sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Inoltre i componenti della Commissione devono attestare, nel verbale di seduta, l'inesistenza di incompatibilità e la mancanza di conflitti di interesse per ogni pratica esaminata.

2. I componenti delle Commissioni, coinvolti direttamente ovvero in quella di parenti fino al 2° grado, alla trattazione di progetti e argomenti specifici in qualità di committente, progettista/verificatore architettonico, progettista/verificatore strutturale, direttore dei lavori, collaudatore o geologo, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta.

I componenti delle Commissioni, direttamente interessati alla trattazione di progetti, in casi particolari, devono astenersi dall'istruire la pratica, o eventualmente devono farla istruire all'altra Commissione (se costituite due commissioni) comunicandolo all'unità interna che provvede alla nuova assegnazione.

3. Il componente della commissione non può partecipare astenendosi dalla seduta anche durante l'esame di un progetto:
  - a. che lo riguardi direttamente quale proprietario dell'area;
  - b. che riguardi aree o fabbricati confinanti con aree o fabbricati di sua proprietà;
  - c. che riguardi aree sulle quali insista diritto di proprietà o diritto reale di godimento di parenti (sino al quarto grado) o di affini (sino al secondo grado) oppure in quanto sia comunque interessato all'esecuzione delle opere.
4. I componenti della Commissione Sismica Comunale, per tutta la durata della nomina, devono astenersi alla presentazione di pratiche Sismiche in qualità di progettista/verificatore strutturale,



direttore dei lavori, collaudatore o geologo. Per una maggiore precisazione i componenti possono presentare pratiche sismiche solo ed esclusivamente in qualità di progettista/verificatore architettonico, nel rispetto del comma 2 art. 3 del presente regolamento.

5. I Commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.

#### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. Le Commissioni tecniche comunali sono convocate ogni volta che se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il membro Segretario designato dal Sindaco, individuato nei soggetti di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza almeno 24 ore, prima dell'adunanza oppure mediante comunicazione, anche verbale da parte del RdP al Presidente di Commissione il quale provvede a darne diretta comunicazione, anche verbale, ai membri della Commissione.
3. Le sedute delle Commissioni si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.
4. Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni degli eletti, acquisirne le dichiarazioni di astensione di cui all'art. 3 comma 4 e trasmetterle verbalmente all'Ente.

#### **ART. 5 - DURATA – PROROGA - SOSTITUZIONE**

1. Le Commissioni hanno **DURATA TRIENNALE** a far data del decreto di nomina del Sindaco.
2. Le Commissioni possono essere prorogate per una sola volta con apposito decreto del Sindaco.
3. La sostituzione di membri della Commissione per incompatibilità, dimissioni, motivi disciplinari o altre motivazioni, avverranno o attraverso l'individuazione di nuovi componenti tra i tecnici idonei della short list esistente o, in mancanza, mediante nuovo avviso pubblico la nomina avverrà con apposito decreto del Sindaco di tecnici con i relativi requisiti di legge da reperire negli elenchi depositati presso il Comune.
4. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa di un componente, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.

#### **ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE**

1. Le adunanze della Commissione comunale sono valide con la presenza di almeno 3 componenti, tra i quali necessariamente il Presidente o il Vice Presidente.
2. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI**

Per ogni seduta a cura del Segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore ed, estensivamente, il provvedimento adottato dalla Commissione; il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal Segretario estensore. I verbali saranno custoditi dal dipendente dell'Ente nominato quale unità interna.

#### **ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE**

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di



- realizzazione). In caso di mancata corresponsione del contributo le pratiche depositate non saranno istruite.
2. Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
  3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
  4. Nel caso di una unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali uguali tra loro è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
  5. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella L.R. n°16/2014 art.1 comma 237.
  6. Il contributo per il deposito ed istruttoria viene versato direttamente sul conto corrente postale n. 72779713 intestato a Tesoreria Comune di Casoria – Oneri Permissori, o conto corrente
  7. bancario codice IBAN IT70H076010340000072779713 intestato Tesoreria del Comune di Casoria – Oneri Permissori, con la seguente causale: "*Contributo deposito ed istruttoria L.R. 16/2014 - Autorizzazione Sismica/Deposito Sismico*" indicando il Codice Fiscale del soggetto che versa".
  8. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della Commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.
  9. L'esame delle istruttorie avverrà in ordine cronologico secondo il numero di protocollo generale assegnato al momento della presentazione della istanza. In caso di particolari necessità è data facoltà al Committente di richiedere l'attivazione della procedura di urgenza mediante la corresponsione del contributo in misura tripla rispetto a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 09/07/2012) per importi fino a 300 € ed in misura doppia rispetto a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 09/07/2012) per importi superiori a 300 €.

#### **ART. 9 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE**

1. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento delle Commissioni, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative, è fissato in percentuale pari al 90% del contributo versato per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, in base alla tabella vigente, il restante 10 % alle spese d'ufficio.
2. Il contributo spettante ai singoli membri della i-esima commissione viene così suddiviso:
  - a. Componenti Ingegnere/Architetto 3 x 20,00 % = 60%
  - b. Componente Geologo 1 x 5,00 %
  - c. Componente Architetto/Ingegnere junior 10,00 %
  - d. n. 2 Unità interne 7,5% x 2 = 15,00 %TOTALE 90,00%.

ed è comprensivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA. L'importo base da cui ricavare le somme spettanti ai singoli membri delle commissioni è dato dalla somma dei contributi effettivamente introitati, rapportato al numero delle commissioni nominate.

3. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.
4. Le residue risorse (10%) saranno destinate ai costi di funzionamento della commissione, al materiale d'ufficio, ai costi postali, ecc.





**ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO**

1. La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.
2. A tal fine il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale il Committente attesta la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato all'istanza di P. di C.
3. In mancanza, la Commissione chiederà la integrazione della documentazione mancante.

**ART. 11 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI**

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.
2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:
  - a. se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.
  - b. se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA/CILA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'Amministrazione Comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

**ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE**

1. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:
  - a. Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di Casoria, indirizzandola al Settore VII Pianificazione e Controllo del Territorio "Ufficio Sismica".

Alla domanda dovrà allegare:

    - i. un elaborato di progetto, in duplice copia cartacea dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" oppure "opere di edilizia pubblica" la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50;
    - ii. dichiarazione a firma del progettista dalla quale si evince che l'intervento riguarda opere la cui altezza misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali, fino al torrino e/o al colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinata non supera i metri 10,50;
    - iii. tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in duplice copia cartacea;
  - b. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Ufficio comunale, a mezzo di un Responsabile del Procedimento (RdP) appositamente nominato, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione



- sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l’autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- c. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241/1990, effettua l’annotazione della richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro, e, dopo aver effettuato la verifica della correttezza amministrativa (*art.2, comma 10 L.R. n°9/83 e art. 5, comma 3 Reg. 4/10 s.m.i.*), la trasmette alla Commissione sismica;
  - d. La Commissione, ricevuta la documentazione, a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento in ordine cronologico. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al RdP i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all’uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);
  - e. Le riunioni delle Commissioni per l’autorizzazione sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista strutturale, ma limitatamente all’illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
  - f. Le Commissioni nel corso dell’istruttoria dell’istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, possono richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
    - i. l’integrazione della documentazione presentata, in ragione dell’assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
    - ii. la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
    - iii. i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell’esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
  - g. A seguito del parere della commissione le pratiche sono trasmesse al RdP che, effettuata l’istruttoria tecnica sulla denuncia dei lavori (*cioè l’istruttoria riguardante la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti - art.2 comma 10, L.R. n°9/83 e art. 5 comma 3. Reg. 4/10 s.m.i.*) la quale dovrà tener conto, eventualmente anche discostandosene, pure delle risultanze di tale parere, propone al Dirigente di rilasciare o negare l’autorizzazione sismica, in accordo o eventualmente in disaccordo con il parere della commissione sismica;
  - h. A conclusione dell’istruttoria il dirigente del Settore, una volta che il RdP gli avrà trasmesso la proposta di provvedimento, emette nei successivi 15 giorni, il provvedimento o il diniego di “autorizzazione sismica”, del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il



Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego, facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990.

- i. Il dirigente trasmette al settore provinciale del Genio Civile, ai sensi del punto 11 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 4/4/2012, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" oppure "opere di edilizia pubblica" la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50.
- j. che per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali, fino al torrino e/o al colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinata chiarimento nota del Direttore Generale del 13/11/2017 prot. 745065;

#### **ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE**

1. Le Commissioni, nominate con Decreto Sindacale, svolgeranno le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verificano, anche a mezzo di liste di controllo opportunamente redatte dal Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli:
  - a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
  - b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
  - c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
  - d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
  - e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
  - f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
  - g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
  - h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il Presidente ed i membri di ciascuna Commissione sottoscrive i verbali di seduta della Commissione, le note per eventuali richieste di integrazioni, la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al RdP.
3. Il Segretario, individuato tra i componenti di ciascuna Commissione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del RdP che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
  - a. redazione dei verbali di seduta della Commissione;
  - b. predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
  - c. predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
  - d. collaborazione con il RdP, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;
4. Le unità interne svolgeranno tutte quelle attività complementari al lavoro della singola Commissione che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
  - a. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
  - b. predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
  - c. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 L.R. n°9/83;



- d. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 L.R. n°9/83 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Reg.to n°4/2010;
  - e. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 4 L.R. n°9/83 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 10 del Reg.to n°4/2010;
  - f. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della L. n°241/90 e ss.mm.ii. e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
  - g. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
    - i. comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
    - ii. volture dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;
  - h. attività di collegamento e supporto con l'UTO del Genio Civile di Napoli per la trasmissione degli atti e delle autorizzazioni.
5. Resta, comunque, in capo al RdP (nominato tra le figure interne di cui all'art. 2 comma 7 del presente Regolamento) la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare:
- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione nella misura minima dell'1% annuo, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
6. Il Settore Pianificazione si potrà avvalere del personale preposto di Polizia Locale per il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 ovvero con il supporto del Presidente o Vice-presidente della commissione che ha esaminato la pratica.
7. Il RdP potrà avvalersi del supporto della commissione che ha esaminato la pratica, per la verifica delle relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (ex. articolo 6 legge regionale n. 9 del 1983 e art. 65 del D.P.R. dpr 380/01), nonché degli atti e del certificato di collaudo (ex articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 e art. 67 del D.P.R. dpr 380/01) e potrà avvalersi di un componente delle due commissioni con funzioni di coordinatore delle commissioni al fine di coadiuvare l'unità interne nell'espletamento delle attività di loro competenze.

#### **ART. 14 - MODULISTICA**

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il RUP si avvarrà della modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.
2. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti operanti nel settore della progettazione strutturale, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune di Casoria, la modulistica per le seguenti finalità:
  - ✓ Autorizzazione sismica;
  - ✓ Deposito sismico;
  - ✓ Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
  - ✓ Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

#### **ART. 15 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA**

1. La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR n.380/01.



2. L'articolo 103, comma 1, DPR n.380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.
3. È data facoltà, dunque, al Dirigente di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:
  - ✓ Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
  - ✓ Compilare processo verbale potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
  - ✓ Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (art. 96 DPR 380/01);
  - ✓ Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente Autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

#### **ART. 16 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 17 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito dell'Ente nell'apposita sezione.

#### **ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.**

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della ex legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la parte non abrogata, e dal D.Lgs. 101/2018 (cosiddetto "decreto privacy") che recepisce formalmente il GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*), nella normativa italiana, in vigore dal 19 settembre 2018.

#### **ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e della relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché dalla pubblicazione del Decreto Regionale di Trasferimento delle suddette funzioni al Comune di Casoria.